

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 157

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 marzo 2012)

INDICE

FILIPPI Alberto: su alcuni cittadini italiani detenuti a Cuba (4-06392) (risp. DE MISTURA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 5039	MISTURA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	5049
GIULIANO: sull'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile e previdenziale (4-06238) (risp. GUERRA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>)	5041	PORETTI, PERDUCA: su una gara bandita dall'INPDAP per l'affidamento di servizi informatici (4-05928) (risp. PATRONI GRIFFI, <i>ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione</i>)	5053
LANNUTTI: sui criteri di nomina dei direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero (4-06431) (risp. DE MISTURA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	5045	RIZZI ed altri: su una gara indetta dall'ISTAT per il monitoraggio di alcuni contratti di <i>outsourcing</i> (4-06944) (risp. PATRONI GRIFFI, <i>ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione</i>)	5056
MARCENARO ed altri: sul ricorso alla tortura nelle carceri libiche (4-06706) (risp. DE		RUSSO: sull'istituzione di un comando di Compagnia Carabinieri a Caivano (Napoli) (4-06621) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)	5060

FILIPPI Alberto. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Considerato che:

dal 1° luglio 2010 il vicentino Luigi Sartorio, insieme al mantovano Angelo Malavasi e al fiorentino Simone Pini, è detenuto nelle carceri cubane e precisamente presso il carcere La Condesa a L'Avana, nell'ambito delle indagini svolte dalle autorità locali sulla morte di una prostituta minorenni, avvenuta il 14 maggio 2010 nella città di Bayamo;

secondo l'accusa il gruppo di italiani, insieme a sei cubani, avrebbe trascinato la minorenne con gravi problemi asmatici in un locale di Bayamo, la avrebbe caricata in auto e abbandonata in un campo ormai priva di vita;

i tre italiani inizialmente sono stati accusati di concorso in omicidio, istigazione alla prostituzione minorile e spaccio di stupefacenti; il giorno 6 novembre 2011 la sentenza dichiara non colpevole Luigi Sartorio per il reato di omicidio, in quanto in quel periodo si trovava in Italia secondo innumerevoli prove testimoniali consegnate all'Ambasciata italiana a Cuba, con l'aiuto del Ministero degli affari esteri, oltre che secondo la testimonianza della Procura della Repubblica di Vicenza;

Luigi Sartorio ha lasciato l'Italia il 28 maggio del 2010 per seguire la sua famiglia presso l'isola, dopo aver ceduto buona parte degli impegni imprenditoriali a Verona;

al processo, tenutosi alla fine di settembre, sono state inviate dall'Italia prove concrete e testimoniali regolarmente vidimate e certificate dall'Ambasciata cubana, che dimostrano che il signor Sartorio Luigi in quei giorni non poteva trovarsi in quei luoghi, anche se domiciliava già nell'isola da alcuni mesi con la propria famiglia;

al processo sono stati ammessi a testimoniare 14 cittadini cubani che hanno depositato la certificazione che Luigi Sartorio non partecipò alle feste indicate dalla polizia cubana;

dopo 40 giorni di silenzio, il giudice si è pronunciato con una sentenza che condanna Simone Pini e Angelo Malavasi a 25 anni, ritenuti anche implicati nell'omicidio, e Luigi Sartorio a 20 anni per corruzione di minore;

sebbene abbia più volte dimostrato e certificato la sua innocenza, il vicentino si trova attualmente nelle carceri cubane vittima di maltrattamenti e sevizie e malato di melanoma dal 2008,

si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo non ritenga opportuno valutare la possibilità di intervenire presso la Corte di giustizia cubana perché questa tenga conto delle prove inconfutabili di innocenza a favore di Luigi Sartorio e riammetta tutte le prove depositate a processo oltre che le testimonianze dei 14 cittadini cubani che al processo hanno testimoniato a suo favore;

se non ritenga opportuno valutare la possibilità di sollecitare la stessa Polizia cubana alla restituzione di prove concrete presenti nel materiale sequestrato, affinché siano successivamente ammesse nel procedimento giudiziario.

(4-06392)

(6 dicembre 2011)

RISPOSTA. - La Farnesina ha seguito con la massima attenzione il caso del signor Luigi Sartorio fin da quando, il 5 luglio 2010, il Ministero degli affari esteri cubano informava la rappresentanza a L'Avana che il cittadino italiano era in stato di fermo dal precedente 3 luglio presso la stazione di Polizia di Bayamo (città della provincia di Granma, ubicata a circa 700 chilometri dalla capitale). Al signor Sartorio è stata contestata la presunta corruzione di minore, insieme ad altri connazionali, anch'essi coinvolti nell'ambito delle indagini relative alla morte di una cittadina cubana di 12 anni, occorsa il 14 maggio 2010 a Bayamo, durante un festino a base di stupefacenti.

Dopo una lunga fase istruttoria, durata oltre un anno, il processo è stato celebrato dal 25 al 30 del mese di settembre 2011 e si è concluso il 4 novembre per il signor Sartorio, con una sentenza di condanna a 20 anni di reclusione per corruzione di minore. La corte ha ritenuto il connazionale colpevole di aver intrattenuto rapporti sessuali di gruppo con minori di 16 anni cui venivano fatte ingerire sostanze psicotrope istigandole alla prostituzione. Le prove ritenute fondamentali per la sentenza sono state le dichiarazioni rilasciate dalle minori coinvolte ad un'esperta psicologa e il ritrovamento di talune prove materiali.

Il signor Malavasi e il signor Pini sono stati invece condannati a 25 anni di reclusione per l'omicidio di una minore. Nel caso del signor Pini, le prove addotte a discarico non sono state ritenute sufficienti a scagionarlo dall'accusa di omicidio.

L'attività di assistenza dell'ambasciata si è svolta su diversi fronti.

Visite consolari mensili in carcere, le ultime il 19 e 21 dicembre 2011, che hanno permesso ai funzionari consolari di mantenere un costante rapporto sia con il signor Sartorio che con gli altri connazionali e di avere notizia delle iniziative giudiziarie da lui intraprese attraverso il suo legale cubano.

Attività di sensibilizzazione presso le autorità locali tesa, tra gli altri obiettivi, a far ammettere le prove a discarico e ad ottenere un miglioramento delle condizioni detentive in ragione dello stato di salute del connazionale. Tale opera ha permesso di porre all'attenzione del *fiscal* (pubblico ministero) talune prove documentali, in virtù delle quali il signor Sartorio è stato accusato, e poi condannato, per il solo reato di corruzione di minore e non anche di omicidio.

Contatti costanti con i familiari del signor Sartorio, per aggiornarli sugli sviluppi della vicenda e fornire loro l'assistenza necessaria per le visite compiute in carcere, le ultime nei giorni appena precedenti il colloquio consolare del 21 dicembre, in occasione delle visite del fratello del signor Sartorio.

In relazione a quanto richiesto circa la possibilità di intervenire presso la Corte di giustizia cubana, occorre tenere presente che il Ministero non può intraprendere alcun tipo di iniziativa presso un'autorità giudiziaria di un Paese straniero.

Allo stesso modo, l'ambasciata a L'Avana non può proporre ricorsi in sostituzione di cittadini italiani davanti a un tribunale straniero. Tali attività spettano al legale del connazionale, al quale è riservato il compito di formulare le eventuali richieste alle autorità di polizia relativamente al materiale probatorio sequestrato.

Purtuttavia la Farnesina, per il tramite dell'ambasciata a L'Avana, continuerà a prestare la massima cura e attenzione alla vicenda nonché alle iniziative intraprese dai legali dei connazionali, attraverso una costante vigilanza sullo svolgimento del procedimento e sulla condizione detentiva dei cittadini coinvolti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DE MISTURA

(16 marzo 2012)

GIULIANO. - *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

al fine di "deflazionare" il contenzioso previdenziale, l'art. 38, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha innovato il codice di procedura civile, introducendo l'art. 445-*bis* (accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile e previdenziale), vigente dal 1° gennaio 2012;

in Italia su circa 5 milioni di cause civili pendenti, circa il 20 per cento riguardano l'Inps;

nell'area dell'invalidità (civile o pensionabile) il contenzioso previdenziale vede, come parti in causa, da un lato l'Inps e dall'altro quei cittadini che contestano la valutazione sanitaria dei medici Inps in merito alla propria domanda;

il nuovo istituto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio si fonda sulla consapevolezza che, nei casi in esame, il diritto dei cittadini di contestare le pronunce Inps sostanzialmente si identifica nel diritto ad un riesame tecnico, di natura sanitaria, della patologia rappresentata;

in attuazione dell'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, rubricato "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile", l'Inps aveva ricevuto dal legislatore nuove ed importanti competenze per l'accertamento dell'invalidità civile e in tale ambito i medici Inps sono pertanto chiamati, dal 1° gennaio 2010, a partecipare alle commissioni Asl chiamate per il primo accertamento sanitario, quest'ultimo poi soggetto ai successivi vagli dei medici Inps;

in caso di contenzioso, di tipo tradizionale, i medici Inps sono chiamati a partecipare alle operazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice;

una parte qualificante del fenomeno delle domande di invalidità e del relativo contenzioso è concentrato in poche regioni d'Italia;

il deflazionamento del contenzioso previdenziale, utilmente perseguito dal legislatore con l'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, potrà avere effettivamente luogo, ed in modo efficace rispetto alla migliore salvaguardia sostanziale degli interessi in gioco meritevoli di protezione, se l'Inps sarà messo materialmente in condizione di assicurare la partecipazione dei propri medici alle operazioni di cui all'accertamento tecnico preventivo medesimo, soprattutto nelle regioni dove più alta è la concentrazione di tale contenzioso;

se i consulenti tecnici chiamati a svolgere l'esame sanitario per l'accertamento tecnico preventivo avranno la facoltà di fissare autonomamente luogo, data ed orario delle loro operazioni, appare ben difficile che, soprattutto nelle regioni dove più numeroso sarà il ricorso al suddetto accertamento tecnico preventivo, l'Inps possa assicurare la partecipazione dei propri medici alle citate operazioni peritali,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso, o intendano intraprendere, al fine di garantire la massima efficacia del nuovo istituto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 38, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, tenuto anche conto che un auspicabile decollo del nuovo istituto produrrebbe benefici rilevanti anche ai fini del migliore funzionamento dell'intero sistema giudiziario italiano;

in particolare, se ritengono di intraprendere iniziative volte ad assicurare la concentrazione in un luogo predeterminato delle operazioni di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, affinché l'istituto medesimo possa effettivamente ed efficacemente svolgere in pieno le sue funzioni.

(4-06238)

(11 novembre 2011)

RISPOSTA. - L'interrogazione concerne il nuovo istituto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, introdotto dall'articolo 38, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

Al riguardo, si evidenzia che, al fine di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi entro ragionevoli termini di durata, il citato articolo 38 ha introdotto, nel codice di procedura civile, l'art. 445-*bis*, il quale prevede che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, coloro che intendono proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti devono presentare, con ricorso al giudice competente, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle proprie pretese. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda.

In seguito a tale istanza, il giudice provvede alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, con il compito di condurre, prima dell'inizio del giudizio, un accertamento medico-legale sulle condizioni sanitarie del ricorrente.

Qualora le conclusioni del consulente tecnico vengano accettate dalle parti, il giudice omologa con decreto l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico. Gli enti competenti, cui il decreto di omologa viene notificato, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, provvedono al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Diversamente, in caso di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Come rilevato anche dall'interrogante, la fissazione del giorno e del luogo di svolgimento delle operazioni peritali da parte del consulente tecnico d'ufficio potrebbe compromettere la possibilità di partecipazione dell'INPS, ove lo stesso non fosse posto in grado di programmare le presenze del proprio personale medico.

Tuttavia, al riguardo, è opportuno richiamare l'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come da ultimo modificato dal citato decreto-legge n. 98 del 2011, il quale recita che “nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricezione della predetta comunicazione”.

Pertanto, l'obbligo che la disposizione pone in capo al consulente tecnico d'ufficio, di richiedere la presenza alle indagini peritali di un medico dell'INPS e la connessa sanzione della nullità delle operazioni peritali in caso di inadempienze, assicura che gli accertamenti sanitari vengano svolti con la partecipazione del medico dell'Istituto oltre al consulente tecnico della parte privata, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

A maggior garanzia dell'effettiva partecipazione del medico legale dall'INPS agli accertamenti medico-legali, la norma dispone che il consulente d'ufficio debba fornire la prova di aver inviato la comunicazione, mediante allegazione alla relazione peritale, a pena di nullità della stessa, rilevabile anche d'ufficio, del riscontro dell'avvenuta ricezione.

Da ultimo, si richiama, la circolare dell'INPS n. 168 del 30 dicembre 2011 la quale, nel fornire le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa, sottolinea, in particolare, l'importanza di porre in essere tutte le necessarie misure organizzative per assicurare la fluidità delle comunicazioni tra i vari attori coinvolti nel procedimento e la tempestività delle azioni conseguenti.

La circolare, inoltre, al fine di garantire la partecipazione del medico legale dell'INPS alle operazioni peritali, raccomanda ai Direttori provinciali e regionali di assumere idonee iniziative presso i Presidenti dei tribunali e i dirigenti degli uffici giudiziari, soprattutto nelle realtà ove il carico di lavoro è particolarmente consistente, finalizzate all'adozione e all'incremento dell'istituto dell'accentramento tecnico preventivo. Ciò al fine di consentire, quanto più possibile, lo svolgimento coordinato delle operazioni peritali in appositi locali messi a disposizione dai tribunali stessi, oppure presso gli ambulatori medici delle sedi dell'INPS o in altre sedi istituzionali pubbliche.

In proposito, l'Istituto ha rappresentato che l'adozione di tali iniziative hanno sortito recentemente i primi effetti, infatti, il Presidente del tribunale ordinario di S. Maria Capua Vetere, con decreto del 21 dicembre 2011, ha stabilito e reso possibile l'accentramento degli accertamenti tecnici preventivi in alcuni ambulatori messi a disposizione dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

In conclusione, quindi, si rileva che l'INPS ha tempestivamente posto in essere le misure organizzative necessarie a garantire l'efficacia dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio anche adottando idonee iniziative volte ad assicurare la concentrazione dello svolgimento delle operazioni peritali in un luogo predeterminato, soprattutto con riferimento alle regioni in cui si riscontra il più elevato numero di controversie in materia previdenziale e di invalidità civile.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

GUERRA

(14 marzo 2012)

LANNUTTI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che:

si legge su un articolo pubblicato su "Il fatto quotidiano" l'11 dicembre 2011 che la legge n. 401 del 1990 permette nomine, da parte dei politici di turno, di dieci "personalità di chiara fama" in dieci tra le più prestigiose capitali del mondo. Le nomine sono biennali, rinnovabili per una volta;

vi si legge ancora: «Nel sottobosco di nomine per "chiara fama" agli Istituti italiani di cultura si trova di tutto ma soprattutto amici, ex coniugi e parenti dei potenti. L'ex ministro Franco Frattini prima di lasciare il suo incarico ha messo a posto i propri collaboratori. Capolavoro a Parigi, dove lo scanno da 15mila euro al mese passa dal fratello di Giuliano Ferrara (Giorgio) a Marina Valensise, già giornalista del Foglio di Ferrara e corrispondente per Canale 5 da Parigi e (se non bastasse) anche sorella dell'ambasciatore a Berlino Michele Valensise. Quello che scorre tra il ministero degli Affari Esteri e le 352 sedi diplomatico-culturali all'estero è un fiume di denaro pubblico enorme, nel quale è difficile fare ordine e che ben si presta a celare privilegi concessi dalla politica con meccanismi clientelari e designazioni parentali. In particolare gli Istituti italiani di cultura (IIC) sono sempre stati il ricettacolo di una blasonata quanto paludata "parentopoli culturale. La nomina per via politica dei direttori è alla luce del sole, legalizzata grazie alla legge 401 del 1990 (art. 14 comma 6) che permette al potente di turno di collocare ben dieci "personalità di chiara fama" nelle dieci più prestigiose capitali del pianeta. Le nomine sono biennali e rinnovabili per una volta. "La parentopoli è da lungo presente al ministero degli Affari Esteri sia per soddisfare esigenze interne, non meno di quelle esterne, e ha assunto una rilevanza i cui effetti non si sono esauriti, talora contrassegnati da decisioni bipartisan, un criterio che il ministro Frattini non ha mai rinnegato, non senza dare notevoli opportunità al personale diplomatico di occupare, specie in Europa, posti di prestigio in ambito UE", spiega un funzionario ministeriale dietro garanzia di anonimato. Sta per essere perfezionata quella

all'Istituto di Bruxelles di Federiga Bindi, che nulla ha a che fare con l'onorevole Rosy ma era collaboratrice diretta del ministro Frattini. A Londra primeggia da tempo una "esperta" di visual art ed un direttore di chiara fama mondiale, tal Carlo Presenti collocato nella capitale britannica a 16.500 euro al mese netti e del quale si ricorderanno le chiusure di biblioteche e di aule per l'insegnamento dell'Italiano (ci fu un articolo dell'Espresso in proposito). L'esperta di arti visuali, Rossanna Pittelli è la sorella dell'onorevole Giancarlo Pittelli (Pdl), indagato nell'inchiesta Poseidone da De Magistris, poi prosciolto per essere riportato a giudizio a Salerno dove l'ex pm lo ha denunciato per presunti tentativi di sottrargli le inchieste di Catanzaro. "Da queste parti è nota per le sue assenze dal posto di lavoro e per consulenze. Viaggia sui 10mila euro al mese", dice la fonte diplomatica. A New York offre le sue prestazioni quale "esperta di questioni culturali" la ex-moglie dell'ex ministro Bondi, Gabriella Podestà, per la modica cifra di 15mila dollari al mese. Si parla invece molto bene del direttore Riccardo Viale, anche se non sfugge il fatto che presieda la Fondazione Rosselli, che annovera tra i soci fondatori e coordinatori fior di politici, tra i quali i due Giuliano, Amato e Urbani. E ancora la politica ha portato a Mosca Angela Carpi, amica personale dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi. Un approdo non proprio felice visto che a 8 mesi dall'insediamento (come raccontava Repubblica nell'ottobre 2004), gli intellettuali russi inviarono un accorato appello allo stesso Berlusconi per la sostituzione a favore di un candidato capace di relazionarsi con il governo locale. A breve scadranno le nomine per Tokyo e Pechino. Sono state inoltre registrate assegnazioni clientelari a Zagabria, in Brasile, in Argentina, a Tokyo e Kyoto, alcune delle quali hanno dato luogo a conflitti con il personale di ruolo, sfociati in ricorsi che hanno, temporaneamente, immobilizzato l'attività degli stessi Istituti e colpito l'immagine dell'Italia, con ripercussioni sfavorevoli nei circoli culturali dei paesi di accogliimento interessati alla produzione letteraria nazionale da destinare alle traduzioni linguistiche. Non sono mancate le ingerenze del ministero della Pubblica Istruzione nel settore delle scuole italiane all'estero e la pretesa di funzionari di quel Gabinetto del ministro di chiedere la destinazione all'estero di propri congiunti, come è avvenuto recentemente per Madrid, ove si è provveduto ad assegnare una dirigente scolastica, senza possedere un'adeguata conoscenza dello spagnolo. "La signora si chiama Fечи ed è la moglie di uno stretto collaboratore dell'ex ministro Gelmini Murano", racconta il funzionario. L'anomalia ha sollevato riserve da parte delle autorità spagnole». Nell'articolo si legge anche di un'interrogazione parlamentare presentata per sapere «come fosse possibile che venisse nominato in un istituto italiano all'estero qualcuno che non conosce neppure la lingua del paese di destinazione. "La risposta [...] è stata a dir poco evasiva, ma la persona in questione è stata richiamata ai ruoli metropolitani, non senza dare un segnale negativo alle stesse autorità e comportando oneri non trascurabili a carico dell'erario nazionale"»,

si chiede di sapere:

se risulti corrispondente al vero che, tra il Ministero in indirizzo e le oltre 350 sedi diplomatico-culturali ubicate all'estero, c'è un sostanzioso

flusso di denaro pubblico, molto caotico e poco controllabile, meccanismo perfetto per celare privilegi politici, meccanismi clientelari e nomine di parenti;

se risulti vero che i direttori degli Istituti italiani di cultura vengono nominati sulla base di una serie di scambi di favori e amicizie, senza che i candidati abbiano particolari meriti, anche se la legge n. 401 del 1990, art. 14, comma 6, parla esplicitamente di «persone di prestigio culturale ed elevata competenza»;

quali iniziative, anche normative, nelle opportune sedi di competenza il Governo intenda assumere affinché gli Istituti italiani di cultura non siano il ricettacolo di una blasonata quanto paludata parentopoli culturale ma possano garantire ai cittadini criteri di competenza e professionalità nella scelta del personale.

(4-06431)

(14 dicembre 2011)

RISPOSTA. - Per quanto concerne la rete degli Istituti italiani di cultura ed i fondi da loro gestiti, il Ministero assegna ogni anno a ciascuno istituto una dotazione finanziaria (capitolo 2761) con cui copre tutte le spese per il funzionamento e le attività.

Nel corso dell'anno 2010 è stata erogata agli 89 istituti di cultura una somma complessiva di 13.901.000 euro, con una media di stanziamento per istituto pari a 156.191 euro. Nel corso del 2011 è stata erogata invece ai 90 istituti (89 + la riattivata sezione di Hong Kong) la somma complessiva di 12.228.492 euro, con una media di stanziamento per istituto pari a 135.872 euro.

Per quanto concerne gli introiti degli IIC, nel corso del 2010, questi ammontano a 17.469.896 euro. Tale ammontare corrisponde alle entrate derivanti da servizi (inclusi i corsi di lingua al lordo delle spese) e da sponsorizzazioni.

Dividendo tale ammontare per il numero degli istituti (89), risulta una media di introiti per istituto pari a 196.290 euro. Tali introiti confluiscono nei bilanci di gestione di ogni singolo istituto per essere reimpiegati in attività di promozione della lingua e cultura italiana.

Quanto al reclutamento del personale, giova sottolineare anzitutto che gli IIC sono uffici all'estero del Ministero e sono regolamentati dalla legge n. 401 del 1990 e dal successivo decreto ministeriale n. 392 del 27 aprile 1995 recante il regolamento d'attuazione della legge stessa. L'art. 7 e successivi della legge n. 401 definiscono dettagliatamente le finalità degli istituti, le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'area della promozione culturale (APC) da assegnare ai vari istituti, così come le modalità di finanziamento, di controllo e rendicontazione dei procedimenti di spesa. Tali procedimenti di spesa si svolgono nel rispetto dei principi e

delle disposizioni normative dettate in materia di contabilità di Stato e sono sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei conti.

In particolare, per quanto concerne il reclutamento del personale dell'APC, l'art. 12 della legge n. 401 prevede che «1. l'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, avviene in conformità alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero. (...).

3. I titoli di studio nonché i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.

4. Le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica».

Per quanto concerne i direttori degli IIC, la legge n. 401 all'art. 14 prevede che «sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.

2. La funzione di direttore di Istituto può essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui comma 2 dell'articolo II.

3. La nomina e la destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato».

Come specificato dall'interrogante, il paragrafo 6 dello stesso articolo prevede che «la funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità».

Al fine di assicurare trasparenza nell'*iter* di nomina dei direttori degli IIC, le disposizioni normative richiamate prevedono un ruolo specifico della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, istituita dalla stessa legge n. 401 che ne regola anche composizione e funzioni (artt. 4 e 5). In particolare la Commissione garantisce un coinvolgimento delle maggiori istanze del mondo culturale, scientifico ed accademico, istituzionale e non, nella trattazione delle diverse tematiche attinenti appunto alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.

Le procedure di selezione e valutazione già in atto sono state ulteriormente rafforzate dal ministro Terzi. Sono state infatti elaborate delle linee guida, condivise con la Commissione nazionale stessa, per la selezione dei candidati che aspirano a dirigere IIC in base a quanto previsto dal par. 6 dell'art. 14 della legge n. 401.

Alla luce degli incarichi di alta responsabilità che tali candidati sono chiamati a svolgere, con le linee guida vengono individuati requisiti e criteri di selezione necessari ad identificare i titolari di tali funzioni nell'ambito di quanto prevede la normativa vigente (art. 14.6 della legge n. 401 del 1990) che per la nomina dei Direttori di "chiara fama" richiede, accanto al prestigio culturale, elevate competenze in materia organizzativa e promozionale.

La destinazione presso gli Istituti di cultura del restante personale dell'APC, così come del ruolo dirigenziale degli esperti, avviene attraverso una procedura regolamentata dalla normativa vigente (legislazione e contratto nazionale), nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, con modalità analoghe a quelle seguite per le assegnazioni di tutti i funzionari del Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DE MISTURA

(16 marzo 2012)

MARCENARO, AMATI, ARMATO, DEL VECCHIO, CAROFIGLIO, MANTICA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che:

nella giornata del 26 gennaio 2012 l'organizzazione umanitaria Medici senza frontiere ha deciso di sospendere le sue attività nei centri di detenzione di Misurata, in Libia, perché i prigionieri sono sottoposti a tortura ed è negato loro l'accesso a cure mediche di urgenza;

Medici senza frontiere (Msf) lavora nei centri di detenzione di Misurata dall'agosto 2011, curando i detenuti con ferite da guerra. Da allora, i medici si sono confrontati con un numero crescente di pazienti con ferite causate da torture subite durante gli interrogatori, svolti al di fuori dei centri di detenzione, e sono state 115 le persone con ferite da tortura curate, i cui casi sono stati denunciati alle autorità di Misurata;

il direttore generale di Msf, Christopher Stokes, ha dichiarato che alcuni funzionari hanno cercato di strumentalizzare e ostacolare le attività mediche di Msf, consegnando alle strutture mediche pazienti provenienti da interrogatori affinché fossero stabilizzati per poterli nuovamente interrogare e torturare;

in particolare, il 3 gennaio 2012, i medici hanno curato un gruppo di 14 detenuti di ritorno da un centro per gli interrogatori situato fuori dalle strutture di detenzione. 9 di loro avevano numerose ferite e presentavano evidenti segni di tortura. Msf ha informato i servizi segreti militari, responsabili degli interrogatori, che diversi pazienti necessitavano del ricovero ospedaliero per ricevere cure mediche d'urgenza e specialistiche. Tutti i detenuti tranne uno sono stati nuovamente privati di assistenza medica e nuovamente interrogati e torturati fuori dai centri di detenzione;

il 9 gennaio Msf ha inviato una lettera ufficiale al Consiglio militare, al Comitato di sicurezza, al National army security service e al Consiglio civile locale di Misurata chiedendo ancora una volta di porre fine immediatamente a ogni forma di violenza contro i detenuti, ma nessuna azione concreta è stata intrapresa;

il 25 gennaio l'Alto Commissario Onu per i diritti umani, Navi Pillay, ha denunciato l'esistenza di migliaia di prigionieri nelle carceri illegali del Paese e la mancanza di controlli da parte delle autorità centrali che creano un clima favorevole alle torture e ai maltrattamenti e ha sottolineato l'urgenza di porre i centri di detenzione, per la maggior parte illegali e nelle mani di entità militari e di sicurezza armate, sotto il controllo del Governo del Cnt (Consiglio nazionale di transizione);

il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon in un rapporto del novembre 2011 aveva fornito la stima di 7.000 persone circa tenute prigioniere, mentre l'ambasciatore libico presso le Nazioni unite Abdurrahman Mohamed Shalgham ha parlato al Consiglio di sicurezza di più di 8.000 prigionieri, tra cui vi sarebbero anche civili, donne e bambini;

l'Italia è stata parte attiva delle operazioni militari in Libia cessate il 31 ottobre 2011 e autorizzate dalla risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza dell'Onu proprio per tutelare l'incolumità della popolazione civile e tutelarla da qualsiasi forma di violenza,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga di chiedere informazioni al Governo libico su quale sia la reale situazione all'interno dei centri di detenzione;

nel caso in cui le richiamate informazioni venissero confermate, si ritenga opportuno muovere i passi necessari nei confronti del Governo libico affinché queste persone siano garantite nella loro incolumità e sicurezza;

se ritenga opportuno riferire sui colloqui in corso con il Governo libico per sapere quanto spazio è dedicato, nella definizione dei rapporti economici tra i due Paesi, al rispetto dei diritti umani e della dignità della persona, in particolare nei confronti delle categorie di persone più vulnerabili.

(4-06706)

(31 gennaio 2012)

RISPOSTA. - Come indicato dal ministro Terzi in occasione della sua audizione presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, svoltasi l'8 febbraio 2012, la Farnesina ha accolto positivamente le recenti considerazioni dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, Navi Pillay, sulla Libia.

Nel suo *statement* del 25 gennaio, l'Alto Commissario, pur riconoscendo l'esistenza di una situazione tuttora preoccupante dal punto di vista del mancato rispetto dei diritti umani nel Paese, con particolare riferimento alle denunce di torture e maltrattamenti perpetrati in alcuni centri di detenzione libici, ha rilevato i passi incoraggianti compiuti dalla Libia ed ha sottolineato che le autorità transitorie hanno più volte espresso la loro volontà di agire nel pieno rispetto dei diritti umani ed hanno intrapreso incoraggianti passi in tale direzione.

L'Alto Commissario ha in particolare citato gli impegni assunti dal Primo ministro libico, Al Kib, fin dai primi giorni dal suo insediamento; l'avvenuta costituzione, nel dicembre 2011, del Consiglio nazionale libico per le libertà fondamentali ed i diritti umani; il significativo complesso processo di riforma del sistema normativo nazionale, condotto grazie anche alla fattiva assistenza della missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), e la prevista approvazione a breve di una normativa che disciplini le attività del sistema giudiziario nella fase transitoria.

L'Alto Commissario ha, in tale quadro, avuto espressioni di elogio per l'attitudine e l'impegno mostrato da parte del Governo, in un contesto particolarmente difficile. Tale positiva attitudine è stata confermata dal vice Primo ministro libico Abu Shagur che, facendo esplicito riferimento agli episodi di tortura denunciati da Médecins sans frontières, ha annunciato l'avvio da parte del Governo di un'indagine volta a chiarire tutti gli aspetti della vicenda e ad identificare i responsabili delle violazioni commesse, invitando pubblicamente le diverse milizie al rispetto dei diritti umani.

Altrettanto significativo appare l'annuncio da parte del Ministro della giustizia di Tripoli della volontà di accelerare il processo di riconduzione di tutti i centri di detenzione del Paese sotto l'autorità del Governo transitorio.

Nell'accogliere con favore tali prese di posizione, come sottolineato anche dall'Alto rappresentante Ashton, ci si attende che le autorità libiche facciano piena chiarezza sugli episodi richiamati e che i responsabili di eventuali abusi siano condotti di fronte alla giustizia.

Da parte italiana sono state registrate ripetute conferme, in ogni occasione di incontro, della volontà delle autorità transitorie di costruire una nuova Libia democratica, fondata sui principi irrinunciabili del rispetto della legalità internazionale, delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo. La determinazione di Tripoli nel rispettare tali principi, che hanno rappresentato inoltre la base stessa della lotta del popolo libico per la libertà, è stata

suggellata nella "Tripoli declaration", firmata il 21 gennaio 2012, in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei ministri, base di partenza per la costruzione di un rinnovato rapporto bilaterale. Non si può che condividere sotto tale profilo il positivo giudizio formulato dall'Alto commissario Pillay e proseguire nell'azione di sostegno alle autorità transitorie nell'arduo compito di guidare il Paese verso la democrazia.

Come sottolineato dall'Alto Commissario, infatti, l'emergere di preoccupazioni e di denunce per le violazioni dei diritti umani, suggerisce la necessità di intensificare l'azione internazionale di assistenza alle autorità transitorie nello sforzo per la stabilizzazione democratica e la ricostruzione del Paese. Principale elemento di criticità è rappresentato dalla situazione dell'ordine pubblico: il Governo non controlla ancora la totalità del territorio e alcuni gruppi armati gestiscono in maniera del tutto autonoma alcuni centri di detenzione. Come osserva l'Alto Commissariato, si tratta di un elemento che pone in serio rischio la possibilità delle autorità transitorie di garantire il pieno rispetto dei diritti umani nel Paese.

Come sottolineato dal ministro Terzi nel corso dell'audizione presso la Commissione diritti umani del Senato, la Farnesina sta seguendo con la massima attenzione le denunce di tortura e maltrattamenti in centri di detenzione illegali. Ci si attende che l'indagine annunciata dal vice Primo ministro libico possa fare luce su tali vicende.

Il Governo italiano si è inoltre impegnato a sostegno delle autorità di Tripoli con un'ampia ed articolata offerta di assistenza tecnica, *capacity building* e formazione nel settore della sicurezza e del *rule of law*; con iniziative formative e di *vocational training* volte a facilitare il reinserimento dei miliziani nella società civile; attraverso progetti di *institution building* in favore della nuova amministrazione pubblica, inclusi i settori delle forze di polizia e della magistratura. Si tratta di interventi concreti, già in fase di realizzazione o in procinto di essere avviati, che potranno favorire, come auspicato anche dall'Alto commissario Pillay, il rafforzamento delle autorità centrali e la progressiva estensione del loro controllo sul Paese, anche per consentire a Tripoli di fare piena luce sugli episodi denunciati da Médecins sans frontières.

L'Italia è altresì disponibile a prendere parte ad ogni attività condotta dalle organizzazioni internazionali o realizzata nel quadro dell'Unione europea a sostegno delle autorità transitorie nel loro sforzo in vista del pieno rispetto dei diritti umani e del *rule of law* in Libia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DE MISTURA

(16 marzo 2012)

PORETTI, PERDUCA. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* - Premesso che:

L'Inpdap nel corso degli anni ha sviluppato una piattaforma fiscale che ha consentito notevoli economie e anche per questo è stata inserita già nel primo elenco dei 100 casi di buona amministrazione in Italia riportati nel sito www.nonsolofannulloni.it del Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione (<http://www.nonsolofannulloni.forumpa.it/100-storie/casi-selezionati/?id=305>). È quindi di tutta evidenza l'interesse pubblico a preservare ed arricchire tale patrimonio, affidando la gestione di quanto deve essere fatto con realtà esterne ad imprese dotate di tutte le capacità, competenze ed esperienze tecniche specifiche al riguardo;

L'Inpdap ha recentemente bandito una gara comunitaria a lotto unico a procedura aperta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 per l'affidamento dei servizi per la manutenzione, gestione ed evoluzione della propria piattaforma fisco, con importo a base d'asta superiore a 12 milioni di euro per tre anni e importo stimato, tenuto conto della facoltà di ripetizione dei servizi nel triennio successivo, superiore a 24,5 milioni di euro;

l'avviso della gara è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il 6 giugno 2011 e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata all'11 luglio 2011;

alla gara hanno partecipato cinque società, come da informazioni ancora reperibili sul sito Inpdap www.inpdap.it;

con inusuale rapidità, che si confida non sia equivalsa a fretteolosità, data l'importanza della piattaforma per l'Istituto, la procedura di aggiudicazione si è svolta in meno di un mese, tra luglio e agosto, e già prima della metà di agosto la gara è stata aggiudicata alla società Wemake Informatica Srl;

la società aggiudicataria, Wemake Informatica Srl, è una società a responsabilità limitata con 10.000 euro di capitale sociale, costituita nel mese di dicembre 2010, ovvero meno di sei mesi prima della pubblicazione del bando di gara e meno di otto mesi prima dell'aggiudicazione di una commessa del valore di oltre 24,5 milioni di euro da parte dello Stato;

l'amministratore unico di detta società, secondo quanto pubblicamente risulta, è o è stato amministratore di numerose società di modeste dimensioni, attive, in liquidazione o cessate - e tra queste una società di diritto panamense, un *bed and breakfast*, una società che opera nel campo delle costruzioni - ma non sembra presentare esperienze significative in materia fiscale o informatica;

sempre tenendo conto unicamente di quanto risulta da documenti pubblici, gran parte delle società nelle quali l'amministratore unico di Wemake Informatica Srl opera quale amministratore risulta avere sede al medesimo indirizzo, che è lo stesso in cui ha sede Wemake Informatica Srl. Tale indirizzo risulta corrispondere ad un condominio di civile abitazione, senza

alcuna targa esterna che testimoni - appare troppo dire la solidità, la capacità e l'esperienza pregresse che dovrebbero essere *standard* minimo per una società alla quale lo Stato ha aggiudicato in tempo *record* un appalto superiore in valore ai 20 milioni - quanto meno la concreta esistenza stessa della società;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertarsi con i mezzi previsti dall'ordinamento vigente che la commissione aggiudicatrice abbia operato seguendo con il massimo scrupolo la normativa vigente in materia di appalti pubblici, verificando con cura e dettaglio, data l'importanza della gara e gli importi ad essa legati, la sussistenza di tutti i requisiti formali e sostanziali, e se intenda richiedere o suggerire ad Inpdap una scrupolosa verifica interna sulla regolarità della gara anche attraverso le preposte strutture di *internal audit*.

(4-05928)

(22 settembre 2011)

RISPOSTA. - In merito alla gestione della gara di appalto bandita per l'affidamento dei servizi per la manutenzione, gestione ed evoluzione della piattaforma fisco del sistema informatico Inpdap si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia che gli interroganti hanno manifestato forti perplessità sia per "l'inusuale rapidità (...) data l'importanza della piattaforma per l'Istituto" con la quale è stata espletata la procedura di aggiudicazione dell'appalto, sia per la natura giuridica dell'impresa aggiudicataria, la Wemake informatica, società a responsabilità limitata, con un capitale sociale modesto (10.000 euro di capitale sociale) e di recente costituzione (dicembre 2010), sia, infine, in merito alle competenze professionali dell'amministratore unico della società che "non sembra presentare esperienze significative in materia fiscale informatica". Da tutto ciò deriva un quadro complessivo di circostanze che non fornisce, a parere degli interroganti, idonea garanzia ai fini dell'attribuzione di una commessa del valore di oltre 24,5 milioni di euro da parte dello Stato.

Al riguardo, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata dall'Ispettorato per la funzione pubblica, si formulano le seguenti osservazioni.

In via generale, dagli elementi forniti dall'istituto di previdenza a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata dall'Ispettorato, risulta che la procedura di gara è stata oggetto di ricorso da parte della società classificata terza nella graduatoria degli aggiudicatari e che tutti gli elementi di censura sono stati rigettati, in sede cautelare, sia dal Tar Lazio sia dal Consiglio di Stato.

Nel merito, con riferimento alla durata complessiva delle fasi di valutazione delle offerte pervenute, è stato rappresentato dall'Inpdap che la gara è stata bandita a ridosso della scadenza contrattuale e l'eventuale ritardo nell'espletamento della procedura avrebbe pertanto comportato l'impossibilità, da parte dell'istituto, di assicurare la continuità delle prestazioni da rendersi nei settori oggetto dell'appalto. Per tale motivo la Commissione aggiudicatrice, in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia ed efficienza che connotano l'azione amministrativa, ha concentrato l'attività di valutazione in 10 sedute, della durata da un minimo di 5 ad un massimo di 10 ore ognuna.

L'istituto ha inoltre precisato che "prima dell'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante ha effettuato il controllo *ex art.* 48, comma 2, del decreto legislativo 163/2006 e le risultanze non sono state contestate da parte dei concorrenti".

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi opposti circa la natura giuridica della società aggiudicataria (società a responsabilità limitata), di recente costituzione e con modesto capitale sociale, dagli elementi forniti dall'ente risulta che "i requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, vagliati anche da DigitPA, oggetto di accettazione espressa da parte dei concorrenti, erano perfettamente in linea con quelli in uso per gare della portata di quella in oggetto", e ancora che "la Società aggiudicataria si avvale per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di altra società per azioni nota come impresa leader nel settore di riferimento (...) la quale non si è semplicemente impegnata a prestare il requisito richiesto ma ha assunto l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo"; ciò in perfetta armonia con i principi dell'ordinamento comunitario che individuano nell'avvalimento, previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, uno strumento diretto ad incentivare la concorrenza agevolando, come nel caso di specie, l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti.

Quanto, infine, alle perplessità avanzate in merito alle capacità e alle competenze professionali dell'amministratore unico della società aggiudicatrice che, allo stato, non sembra presentare esperienze significative in materia fiscale o informatica, dagli elementi acquisiti è risultato che non era oggetto di previsione nel bando di gara la valutazione, da parte della commissione, delle esperienze professionali dell'amministratore delegato: tale soggetto, infatti, non ha parte alcuna nell'esecuzione dei servizi di cui al contratto: al contrario, sono stati oggetto di valutazione le capacità e le competenze professionali dei soggetti indicati dalle società, quali esecutori del contratto. Dalla valutazione dei *curricula* presentati è invece emerso l'utilizzo, da parte della società vincitrice, di professionalità altamente qualificate e con esperienza specifica nel campo della fiscalità degli enti previdenziali.

Una successiva verifica, operata dall'Inpdap, ha difatti accertato che, tra i soggetti operanti nella società aggiudicatrice, alcune professionali-

tà erano state già precedentemente impiegate dall'ente nel Progetto fisco: tali operatori hanno quindi potuto fornire un contributo in termine di *know how* e un livello di contestualizzazione corrispondente alle esigenze dell'istituto, non eguagliati da nessun'altra delle società concorrenti.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

PATRONI GRIFFI

(19 marzo 2012)

RIZZI, CAGNIN, BODEGA, MAZZATORTA, VALLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* - Premesso che:

l'Istat, nell'ambito dello svolgimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2011, ha attivato alcuni contratti di *outsourcing* di servizi vari necessari allo svolgimento delle attività (servizi di stampa, trasporto e ritiro da uffici comunali, acquisizione dati ed immagini, servizi di consegna dei plichi di rilevazione e servizi di *contact center*). La durata dei contratti si estende, complessivamente, fino al mese di maggio 2012;

al fine di supportare le funzioni dirigenziali dell'Istituto nella verifica e controllo delle forniture, l'ISTAT ha bandito una gara per l'acquisizione di un servizio di monitoraggio dei suddetti contratti che prevede attività secondo i criteri e le modalità definiti nella circolare AIPA CR/38;

la gara prevedeva una base d'asta di 1.200.000 euro ed un contratto di durata pari a 11 mesi ed il bando di gara è stato pubblicato ad agosto 2011, con notevole ritardo in relazione alle date di attivazione dei contratti oggetto del monitoraggio, e la scadenza della gara era prevista per il 17 ottobre 2011;

in data 6 dicembre 2011 la Commissione di aggiudicazione ha proceduto all'apertura delle offerte economiche relative alla gara, formando una graduatoria che vedeva la Società PRS Srl prima sia nel punteggio tecnico (con oltre 20 punti di vantaggio sulla seconda classificata) che nel punteggio economico: il vantaggio complessivo rispetto alla seconda società nella graduatoria ammontava a circa 30 punti sui 100 disponibili;

l'apertura delle offerte economiche evidenziava una forte anomalia dell'offerta della Società PRS che praticava uno sconto di circa il 61 per cento sulla base d'asta, giungendo a chiedere solamente 481.000 euro rispetto al 1.200.000 euro di base d'asta;

a quanto risulta agli interroganti la Società PRS, inoltre, non possedeva le capacità economiche minime richieste per la partecipazione (circa

800.000 euro di fatturato annuo in media) ed era costretta a ricorrere all'avvalimento con altra Società;

successivamente, a causa della macroscopica anomalia, PRS veniva invitata dall'Amministrazione a fornire le necessarie giustificazioni delle anomalie riscontrate e, in data 15 febbraio 2012, l'Amministrazione, avendo ritenuto valide le motivazioni proposte, aggiudicava in via provvisoria la gara di monitoraggio alla Società PRS;

considerato che tutta la vicenda legittima secondo gli interroganti molti dubbi sulle modalità di svolgimento della gara e sugli obiettivi ultimi di ISTAT,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti il motivo per cui l'ISTAT, che ha ritenuto opportuno dotarsi del supporto del monitoraggio dei contratti di *outsourcing*, si sia attivata in tal senso con tanto ritardo, limitando, o addirittura compromettendo, l'efficacia nell'azione di controllo e di supporto necessaria all'Istituto, considerando i normali tempi per le procedure di aggiudicazione definitiva e di firma del contratto e che nel migliore dei casi le attività residuali non si estenderebbero per più di 1 - 2 mesi;

se risultino le modalità di valutazione della commissione di gara che, di fatto, ha consentito l'aggiudicazione (provvisoria) ad una società senza requisiti economici minimi e con un vantaggio inspiegabile, di oltre 30 punti, con un'offerta tecnica limitata a sole 50 pagine;

se risultino le modalità di valutazione della congruità economica dell'offerta di PRS che hanno condotto l'Amministrazione a ritenerla adeguata nonostante le macroscopiche anomalie, con particolare riferimento all'evidenza che l'offerta era palesemente incongrua anche solamente sulla base della mancanza di coerenza tra i canoni indicati, la durata prevista delle attività ed il valore complessivo offerto (il contratto infatti prevedeva attività di monitoraggio ed attività consulenziali: le attività di monitoraggio risultano marginali rispetto alle altre attività);

se il Governo non ritenga che la situazione che si delinea esaminando lo svolgimento della gara dell'ISTAT evidenzia, ancora una volta, modalità di scarsa trasparenza nella gestione di gare pubbliche: la situazione è ancora più grave se si considera che i servizi di monitoraggio acquisiti per mezzo della gara stessa dovrebbero garantire l'ISTAT nel controllo di importanti contratti di *outsourcing* nell'ambito della rilevazione censuaria.

(4-06944)

(23 febbraio 2012)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione concernente la tempistica e le modalità di svolgimento ed aggiudicazione della gara per

l'acquisizione di un servizio di monitoraggio dei contratti di *outsourcing* relativi a diversi servizi necessari al regolare svolgimento del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni si fa presente quanto segue.

Com'è noto, l'articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, richiamando l'articolo 15 del decreto legislativo n. 322 del 1989 stabilisce che l'ISTAT organizzi le operazioni di ciascun censimento attraverso il piano generale di censimento e apposite circolari. Il piano generale di censimento, emanato con delibera presidenziale (del. n. 6/PRES) il 18 febbraio 2011, par. 2.2, prevede che la consegna dei questionari di censimento avvenga tramite spedizione diretta alle famiglie e che la raccolta dei questionari compilati avvenga tramite una pluralità di canali (tra questi: *Internet*, centri comunali di raccolta, punti di restituzione sul territorio e rilevatori).

Tale articolata attività, progettata e svolta dal Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici (DICA), ha comportato l'attribuzione di diversi servizi in *outsourcing*: stampa dei questionari e altro materiale necessario e relativa distribuzione alle famiglie e alla rete di rilevazione, ritiro dei questionari compilati dall'UCC e trasporto ai centri incaricati della lavorazione, lettura ottica e digitazione degli stessi, servizi di *web hosting*, *call center* ed altri ancora. L'ISTAT ha ritenuto opportuno affidare l'attività di monitoraggio di tali contratti ad apposita ditta, che una volta concluse le procedure di gara avrebbe dovuto compiere un attento monitoraggio dell'esecuzione dei contratti al fine di assicurare la rispondenza dei servizi acquisiti alle richieste contrattuali e di poter tempestivamente risolvere le eventuali criticità su tempi e qualità dei servizi, fornendo inoltre alla competente direzione amministrativa le informazioni utili per l'applicazione di eventuali penali ai fornitori inadempienti.

In merito al ritardo nell'attivazione dell'ISTAT nel dotarsi del supporto di una società esterna per l'attività di monitoraggio, si fa presente che tale attività (unitamente alla maggior parte dell'attività prevista in capo al Direttore dell'esecuzione dei contratti stipulati) richiede specifiche professionalità e in numero rilevante, in modo da fronteggiare tutti gli aspetti di rilievo. È stato, dunque, necessario, considerate le risorse umane previste, ricorrere ad una ditta esterna per supportare l'attività di monitoraggio dell'esecuzione dei contratti e, più in generale, la gestione degli stessi anche dal punto di vista della consulenza giuridico-legale (per l'applicazione delle penali) e contabile (per il riscontro delle fatture). I lavori della Commissione incaricata della valutazione delle offerte pervenute e della proposta di aggiudicazione si sono rivelati particolarmente complessi e si sono conclusi solo di recente. Per tali motivi il tempo necessario per l'espletamento delle procedure di gara (complessivamente quasi 6 mesi) è risultato superiore a quello previsto.

La relativa gara è stata avviata nel mese di agosto 2011, con capitolato predisposto dalla Direzione generale dell'istituto di statistica. Di seguito le date degli atti amministrativi di competenza della Direzione centrale per l'attività amministrativa e gestione del patrimonio (DCAP) emessi in re-

lazione alla gara: 1) arrivo del capitolato di gara alla DCAP in data 2 agosto 2011; 2) emissione della delibera di espletamento della gara in data 11 agosto 2011; 3) pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale europea in data 13 agosto 2011.

Inoltre, occorre mettere in evidenza che il capitolato contiene una clausola cautelativa al punto 3.1.4, richiamato all'articolo 11 del contratto, prevedendo che gli importi dei singoli canoni relativi ai contratti da monitorare potranno essere corrisposti solo se il contratto cui si riferiscono sia ancora in essere e se l'ISTAT non abbia chiesto al monitore di sospendere il monitoraggio sul contratto in questione. Pertanto l'istituto corrisponderà effettivamente solo gli importi per le prestazioni di monitoraggio eseguite.

In merito alla questione riguardante le modalità di valutazione della Commissione di gara, si rende noto quanto segue.

In primo luogo l'aggiudicataria provvisoria PRS srl ha dimostrato il possesso dei requisiti economici utilizzando l'istituto dell'avvalimento previsto all'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Tale articolo, come noto, prevede che il concorrente, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi e forniture possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Nel caso in esame la PRS srl ha utilizzato la capacità economica della Arthur D. Litt SpA osservando tutte le prescrizioni previste dal citato articolo 49 e pertanto è stata ammessa alla gara.

In secondo luogo, la PRS srl è stata valutata da una commissione giudicatrice legittimamente nominata ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici. Tale commissione ha utilizzato i criteri e la relativa ponderazione previsti dal bando di gara. Inoltre nell'assegnazione dei punteggi è stata utilizzata una formula prevista all'allegato "p" del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207). Tale formula prevede al suo interno una normalizzazione e tale circostanza ha generato una dilatazione delle differenze di punteggi nella graduatoria.

In merito alla questione riguardante le modalità di valutazione della congruità economica dell'offerta di PRS srl che hanno condotto l'amministrazione a ritenerla adeguata, si rappresenta che la Commissione incaricata di valutare la congruità dell'offerta della società ha effettuato tale attività nel rispetto degli articoli 86, 87 e 88 del codice dei contratti pubblici. In particolare, ha esaminato approfonditamente i giustificativi prodotti dalla PRS e ha richiesto delle integrazioni agli stessi al fine di determinare esattamente gli elementi fondativi tecnici ed economici dell'offerta. Al termine dell'esame la Commissione ha emesso un giudizio di congruità sull'offerta in quanto presentava a netto di tutti i costi un adeguato margine di utile.

Per quanto, infine, attiene a una valutazione complessiva sulla trasparenza della gestione della gara, si rileva che l'operato dell'ISTAT è stato improntato ai canoni di imparzialità e trasparenza e a tale riguardo si fa pre-

sente che l'operato della Commissione e degli uffici amministrativi dell'ISTAT in relazione alla stessa gara è già stato sottoposto alla valutazione del Tar del Lazio, con riferimento all'esclusione di un concorrente. Tale giudizio, seppure in via cautelare, ha confermato le decisioni assunte al riguardo dal medesimo istituto.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

PATRONI GRIFFI

(19 marzo 2012)

RUSSO. - *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* - Premesso che:

il Comando provinciale di Napoli, Regione Carabinieri Campania ha approvato nel 2001 il progetto preliminare per l'adeguamento della caserma sede della stazione di Caivano (Napoli), sul piano tecnico-strutturale aderente alle esigenze infrastrutturali dell'istituendo Comando di Compagnia;

con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 19 febbraio 2002, veniva approvato il progetto preliminare di ampliamento e trasformazione della Caserma dei carabinieri per l'istituzione del Comando Compagnia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (ora abrogato dal decreto legislativo n. 325 del 2001);

con delibera della Giunta municipale n. 237 del 20 maggio 2003 è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e trasformazione Stazione Caserma Carabinieri in Comando di Compagnia per l'importo di 1.986.469,97 euro;

i lavori di ampliamento e trasformazione della Caserma dei Carabinieri sono stati completati; inoltre sono stati effettuati anche gli interventi di pulizia necessari, per rendere idonei i locali ad ospitare il Comando Compagnia dei Carabinieri;

negli ultimi anni l'esigenza della trasformazione della Stazione dei Carabinieri in Comando Compagnia è stata resa ancora più necessaria dallo sviluppo abitativo dell'intero Comune di Caivano determinato sia dalle immigrazioni dovute alla presenza sul territorio di stranieri anche extracomunitari, sia dall'insediamento del villaggio di accoglienza per popolazioni rom, sia infine dal programma di realizzazione di nuovi insediamenti abitativi di edilizia privata convenzionata;

va salvaguardato l'interesse pubblico e l'intento di prevenire ed arginare ogni forma di delinquenza e criminalità organizzata nel Comune di Caivano che conta oltre 36.000 abitanti;

l'attività del Comando Compagnia può inoltre estendersi ai Comuni limitrofi come Afragola che conta circa 60.000 abitanti, Casoria circa 80.000, Fratta Maggiore oltre 30.000, cioè ad un bacino che conta complessivamente oltre 200.000 abitanti,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano porre in essere le necessarie procedure per la definitiva istituzione del Comando Compagnia Carabinieri di Caivano.

(4-06621)

(18 gennaio 2012)

RISPOSTA. - La tenenza Carabinieri di Caivano (Napoli) è stata istituita nel settembre 2003, con un incremento della forza di nove unità, per venire incontro alle istanze di sicurezza provenienti dalla comunità locale.

Il reparto, competente sull'omonimo comune, esercita, nell'arco delle 24 ore, un'aderente azione di controllo del territorio, con il continuo sostegno degli organi operativi di pronto intervento (radiomobile) e investigativi della compagnia di Casoria (Napoli), dalla quale lo stesso dipende.

Si ritiene, dunque, che l'attuale dispositivo sia adeguato, considerando anche che l'istituzione di un comando di compagnia comporterebbe un onere di personale e di mezzi al momento non sostenibile, con un eccessivo frazionamento del dispositivo e con l'impiego di risorse in incarichi non prettamente operativi.

Il Ministro della difesa

DI PAOLA

(20 marzo 2012)